

STATUTO CONSORZIO

Articolo 1 Costituzione e Denominazione

1. È costituito un Consorzio con attività esterna, ai sensi dell'art. 2602 e segg. del Codice Civile, dell'art. 91-bis del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 e delle norme in esso richiamate, denominato "**Consorzio MENSA**" (Mangiare locale E Naturale per la Sostenibilità Ambientale) di seguito richiamato con il termine "Consorzio".
2. Il Consorzio è costituito in attuazione del "PIT PIANURA PISANA, dalla fascia pedemontana al mare", ed in particolare della sottomisura 16.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana in esso contenuto.

Articolo 2 Sede

1. Il Consorzio ha sede nel Comune di Pisa.
2. Con delibera del Consiglio direttivo possono essere istituiti o soppressi uffici amministrativi, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 3 Durata

1. La durata iniziale del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050.
2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei Consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro sessanta giorni dalla data dell'adozione della delibera di proroga.
3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati, come previsto dal successivo art. 19.

Articolo 4 Scopo e Oggetto

1. L'obiettivo generale del Consorzio è rafforzare le filiere corte per la vendita e il consumo di prodotti agro-alimentari locali sul territorio della piana di Pisa.

Il Consorzio promuove:

- l'inserimento di prodotti locali da filiera corta nella ristorazione collettiva pubblica e privata e nel commercio di vicinato alimentare;
- lo sviluppo di metodi innovativi di aggregazione dell'offerta per consentire ai piccoli e medi produttori locali di rivolgersi, senza intermediari, alla ristorazione collettiva pubblica e privata ed al commercio di vicinato alimentare;
- l'integrazione degli scopi dei soggetti delle filiere corte locali con le politiche di *public procurement*, di educazione alimentare che si svolgono sul territorio e con le necessità della ristorazione privata e del commercio di vicinato alimentare;
- l'interconnessione con le altre iniziative riguardanti le filiere corte attive sul territorio (ad esempio, gruppi di acquisto solidale, mercati contadini, botteghe dei produttori);
- attività partecipative e di animazione per aumentare la consapevolezza sui benefici associati alle produzioni locali, sul tema dell'alimentazione sana e del rapporto tra consumo alimentare e territorio, con particolare attenzione ai giovani nella fascia d'età 18-30 anni;
- attività di ricerca e formazione sui processi chimico-fisici di produzione e di conservazione dei prodotti per alimentazione umana.

Il Consorzio opera sia dal lato delle imprese agro-alimentari promuovendo le attività svolte a imprese non ancora inserite nel circuito di filiera corta e mercati locali che dal lato del consumo con la pubblicizzazione dei benefici economici, sociali ed ambientali derivanti dalla scelta degli alimenti locali sia consumati a casa che nei pasti effettuati presso la ristorazione collettiva.

2. Le attività del consorzio, che si concentrano sul consumo, supportano e integrano le azioni svolte a livello della produzione agricola dal Progetto Integrato Territoriale (PIT Pianura pisana, dalla fascia pedemontana al mare) con lo scopo di contribuire alle azioni locali di mitigazione dei cambiamenti climatici in atto.

3. Il Consorzio contribuisce all'attività di promozione dello sviluppo sostenibile attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi carattere di innovazione e promozione economico sociale.

A tal fine le Istituzioni universitarie e di ricerca svolgeranno essenzialmente attività scientifica connessa all'esecuzione del Progetto MENSA presentato alla Regione Toscana.

4. Il Consorzio promuove e coordina attività di ricerca scientifica e di trasferimento delle conoscenze sulle filiere agro-alimentari locali al settore produttivo.

5. Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà assumere ogni altra iniziativa utile ai propri scopi in conformità allo Statuto, ai regolamenti interni e alle disposizioni di legge, in particolare a titolo non esaustivo:

- a) istituire borse di studio e di ricerca;
- b) sviluppare e/o acquisire metodologie, strumenti, attrezzature, piattaforme e infrastrutture tecnologiche;
- c) fornire direttamente o per il tramite dei Consorziati consulenze, fatti salvi i limiti di legge (e con esclusione delle attività riservate a professionisti-persone fisiche iscritti in appositi albi, ruoli od ordini professionali), servizi e forniture ad Enti pubblici e privati regionali e nazionali;
- d) stipulare intese, contratti e convenzioni con Enti di Ricerca, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Società ed Organizzazioni, operatori economici, regionali, nazionali ed internazionali;
- e) partecipare o concorrere a gare d'appalto pubbliche o private e a licitazioni o trattative private nazionali e internazionali;
- f) partecipare ad iniziative produttive e commerciali;
- g) istituire propri gruppi (Unità e Sezioni) a livello nazionale ed internazionale;
- h) partecipare direttamente ad "Associazione Temporanea d'Imprese" per la gestione e lo sviluppo di iniziative d'interesse.

6. Nell'organizzare la propria attività, il Consorzio deve prioritariamente avvalersi, a parità di condizioni, dell'offerta dei Consorziati.

7. In particolare, per lo svolgimento delle attività del solo progetto "MENSA" il Consorzio potrà avvalersi anche del personale dipendente dei consorziati privati, nei limiti di quanto previsto dal formulario di progetto presentato alla Regione Toscana. A questo fine, detti Consorziati saranno a tutti gli effetti tenuti al possesso dei requisiti di accesso previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana e delle relative norme di attuazione.

8. L'accordo consortile non limita in alcun modo la libertà commerciale ed operativa dei Consorziati, se non per quanto attiene all'osservanza degli obblighi derivati dal presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio per il raggiungimento dello scopo consortile.

1. Il fondo consortile è costituito da:
 - a) quote versate dai Consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio,
 - b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità,
 - c) eventuali avanzi di gestione.
2. Ogni altro socio che, ai sensi dell'art. 9, entri a far parte del Consorzio è tenuto al versamento di una quota nella misura stabilita dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio.

Articolo 6

Obbligazioni e responsabilità del Consorzio nei confronti di terzi

1. Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei consorziati e/o per conto degli stessi. E' esclusa ogni garanzia dei consorziati sui prestiti contratti dal Consorzio.
2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del Consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Articolo 7

Finanziamenti

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - Contributi erogati a vario titolo da amministrazioni statali e da enti pubblici o privati, italiani o stranieri, per le attività del Consorzio;
 - eventuali contributi straordinari e conferimenti volontari dei Consorziati. L'ammontare di eventuali contributi straordinari richiesti per la limitazione di eventuali perdite non può superare l'ammontare della quota di ammissione, versata dai Consorziati all'atto dell'adesione. In ogni caso è fatto divieto per il socio di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore del Consorzio, qualora questo abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;
 - contributi dello Stato nell'ambito dei finanziamenti previsti dalle leggi nei settori d'interesse;
 - finanziamenti, contributi o appalti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a bandi, programmi, progetti, lavori o servizi;
 - contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o privata, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni, lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolte fondi e contributi volontari;
 - proventi derivanti dall'attività del Consorzio;
 - interessi attivi e altre rendite patrimoniali;
- sono escluse dal versamento di eventuali contributi in denaro le Università ed i Centri di Ricerca.

Articolo 8

Bilancio

1. L'esercizio annuale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio direttivo provvederà alla formazione del bilancio di esercizio del Consorzio. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, secondo i termini di legge.
3. Il Consiglio direttivo predisponde il bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti, nonché

l'entità degli eventuali contributi consortili annuali. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

4. Fermo quanto previsto al successivo art. 22, tutti gli oneri del Consorzio dovranno essere assunti verificata la effettiva copertura di bilancio.

5. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Nel caso in cui al Consorzio partecipino università, ai sensi dell'art. 91-bis, lettera a), del D.P.R. 382/1980, per esse gli utili non verranno ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico.

Articolo 9 Ammissione dei Consorziati

1. L'ammissione di nuovi Consorziati è subordinata alla presentazione della domanda scritta al Consiglio direttivo, nella quale si dovrà dichiarare di condividere gli scopi del Consorzio e di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e di accettarle nella loro integralità.

2. Hanno facoltà di presentare richiesta di ammissione al Consorzio soggetti che svolgano attività compatibili con lo scopo del Consorzio e che si impegnino per iscritto a conferire al Consorzio, entro sessanta giorni dalla notifica dell'ammissione da parte del Consiglio direttivo, uno o più dei seguenti apporti:

- a) la quota prevista dall'art. 5, comma 2;
- b) contributi volontari in denaro;
- c) apporti in natura di beni immobili, mobili o attrezzatura tecnica e scientifica;
- d) apporti consistenti in prestazioni di servizi di carattere scientifico o tecnico o logistico;
- e) messa a disposizione di strutture o attrezzature a titolo di godimento.

3. Il valore minimo di ciascuna tipologia di apporto elencata deve essere pari o superiore alla quota di ammissione versata dai consorziati all'atto dell'adesione, secondo l'ammontare stabilito di volta in volta dall'Assemblea.

4. La domanda di ammissione dovrà contenere la dichiarazione ed elementi utili al fine di escludere che il soggetto richiedente rientri in una delle seguenti fattispecie: soggetto interdetto, inabilitato, fallito o assoggettato a procedure concorsuali o di amministrazione controllata; Impresa, Consorzio o Ente che abbia interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

5. Sulla domanda di ammissione delibera motivatamente il Consiglio direttivo. La delibera che respinge la domanda di ammissione non è in ogni caso sindacabile o soggetta ad impugnativa.

6. Nel caso in cui al Consorzio partecipino università, ai sensi dell'art. 91-bis del D.P.R. 382/1980 la loro partecipazione è rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica.

Articolo 10 Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Revisore dei Conti, se obbligatorio ai sensi di legge o se nominato per decisione dell'assemblea.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, fatto salvo il compenso dovuto per il revisore dei conti, ove nominato, e i rimborsi spese, ai sensi della vigente normativa in materia.

Articolo 11 Assemblea dei Consorziati

1. L'Assemblea dei Consorziati è costituita dai rappresentanti legali dei Consorziati o da loro

delegati. Ciascun delegato all'Assemblea non potrà rappresentare per delega più di altri due consorziati.

2. L'Assemblea dei Consorziati è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è altresì convocata ogni volta che lo richieda almeno un terzo dei suoi membri.

3. L'Assemblea dei Consorziati è convocata mediante avviso comunicato ai Consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta mediante PEC da spedirsi almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo e-mail da spedire almeno tre giorni prima.

4. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi e deliberativi nella prima. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. Essa deve comunque svolgersi entro quindici giorni dalla data stabilita per l'Assemblea di prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Consorziati, i componenti del consiglio direttivo e il Revisore, se nominato.

5. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dalla stessa Assemblea.

6. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consorziati.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della Società nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.

8. Ogni consorziato ha diritto ad un voto nell'Assemblea.

9. L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo del Consorzio;
- fissa il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto di adesione, e degli eventuali contributi straordinari, di cui agli artt. 7 e 9;
- delibera su tutti gli atti di maggior rilevanza giuridica ed economico-patrimoniale, quali a titolo non esaustivo: acquisti consistenti, stipula mutui o prestiti pluriennali, atti di costituzione in giudizio, ecc.;
- elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- determina il compenso degli eventuali Revisori dei conti;
- approva i Regolamenti interni e ogni loro successiva modificazione;

- impartisce le direttive generali di azione del Consorzio, presenta proposte per l'attività del Consorzio da svolgere nel corso dell'esercizio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;

- sull'eventuale esclusione dei Consorziati.

2. L'Assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati facenti parte del Consorzio;

- in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati presenti.

Articolo 13 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto;

b) sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;

c) sulla liquidazione e nomina dei liquidatori e sui loro poteri;

d) sulla trasformazione del Consorzio;

e) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.

2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consorziati.

Articolo 14 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea dei Consorziati, è composto da cinque membri, incluso il Presidente, dei quali la metà più uno deve essere nominata dai Consorziati fondatori. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Consorziati o al Presidente, ed in particolare:

a) elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio;

b) nomina l'eventuale Direttore definendone i rispettivi compiti ed i relativi compensi;

c) delibera sull'ammissione di nuovi Consorziati;

d) redige il progetto di bilancio preventivo e consuntivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione;

e) propone all'Assemblea dei Consorziati gli eventuali Regolamenti interni nonché le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti stessi;

f) propone all'Assemblea il valore minimo degli apporti al Fondo consortile da versare, all'atto di adesione, e degli eventuali contributi straordinari da richiedere ai consorziati, ai sensi degli artt. 7 e 9;

g) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati;

h) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Consorziati o al Presidente.

3. Il Consiglio direttivo è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo, almeno due volte all'anno. Il Consiglio direttivo è altresì convocato ogni volta che lo richieda almeno la metà dei suoi membri, o per iniziativa del Presidente del Consorzio.

4. Il Consiglio direttivo è convocato mediante avviso comunicato ai suoi componenti almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve essere fatta mediante e-mail da spedire almeno sette giorni prima; in caso d'urgenza almeno 48 ore prima. L'avviso di

convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione.

5. Nelle adunanze del Consiglio, non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

6. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con l'intervento e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, da esso nominato.

8. Le adunanze del Consiglio potranno essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza purché sussistano tutte le garanzie di cui all'art. 11 comma 6 del presente statuto

9. Delle adunanze del Consiglio deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.

Articolo 15 Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio direttivo sono eletti a maggioranza dal Consiglio stesso tra i suoi membri.

2. Il Presidente dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.

3. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio;

b) convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati e il Consiglio direttivo ;

c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo ;

d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Consorziati e del Consiglio direttivo ;

e) vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea, dal Consiglio direttivo;

f) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

g) esercita ogni altra attribuzione di legge.

4. Il Vicepresidente svolge le medesime funzioni, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 16 Revisore dei conti

1. Se obbligatorio ai sensi di legge, o se deciso con deliberazione dell'assemblea, la contabilità della gestione consortile sarà controllata da un Revisore dei Conti, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

2. La carica di revisore è incompatibile con qualunque altro incarico sociale.

3. L'Assemblea determina l'eventuale compenso.

4. Il Revisore dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Revisore è rieleggibile.

5. Il Revisore controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento e verifica la regolarità della gestione contabile del Consorzio. Si esprime, altresì, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. Il Revisore può partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 17 Recesso

1. E' ammesso il recesso da parte dei consorziati previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Tale recesso non potrà comunque essere esercitato prima della scadenza delle attività previste dal Progetto e ad avvenuta conclusione delle stesse e delle relative

rendicontazioni approvate dalla Regione Toscana.

2. In caso di recesso di uno dei consorziati, il recedente non ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al fondo consortile, che va ad accrescere proporzionalmente quella degli altri.

3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla stessa.

4. Il recedente non potrà comunque utilizzare, divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze e tecnologie appartenente al Consorzio in esito alle attività di studio, ricerca e progettazione svolta nel tempo in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva autorizzazione del Consorzio stesso.

Articolo 18 Esclusione del Consorzio

1. L'esclusione di un Consorzio è deliberata dall'Assemblea ordinaria, con decisione motivata, in caso di accertato e reiterato inadempimento degli obblighi sanciti da delibera assembleari, dallo statuto o dall'atto costitutivo.

2. L'esclusione produce effetti dal momento della ricezione da parte del Consorzio della relativa comunicazione, notificata con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.

Articolo 19 Liquidazione e scioglimento

1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

2. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria dei Consorziati provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Consorziati.

3. L'eventuale patrimonio netto, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore dei consorziati pro quota, salvo quanto previsto dalla normativa speciale in caso di partecipazione al Consorzio di particolari soggetti.

Articolo 20 Foro competente

1. In caso di controversie, i Consorziati s'impegnano ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione bonaria della controversia. Qualora esso sia infruttuoso, la controversia potrà essere risolta mediante ricorso agli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento (deferimento ad arbitri o ricorso al giudice).

2. Il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Pisa.

Articolo 21 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Consorzi.

Articolo 22 Disposizioni finali e transitorie

1. In deroga agli artt. 14 e 17 dello Statuto, i componenti del primo Consiglio direttivo, il Presidente e l'eventuale Revisore dei Conti, se obbligatorio ai sensi di legge, sono nominati nell'atto

costitutivo, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

2. Il Consorzio è costituito in attuazione del "PIT PIANURA PISANA, dalla fascia pedemontana al mare", ed in particolare della sottomisura 16.4 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana in esso contenuto; gli Istituti Universitari e di Ricerca aderenti potranno, previa delibera motivata degli Organi accademici, permanere nel consorzio oltre la conclusione delle attività previste dal Progetto MENSA presentato alla Regione e delle relative rendicontazioni.
3. Le attività definite dal Progetto MENSA saranno interamente sostenute tramite il finanziamento ottenuto sul bando PIT annualità 2016 del PSR 2014/2020 della Regione Toscana. Pertanto, nei due anni di attività previsti per il raggiungimento degli scopi di progetto saranno ricomprese in tale finanziamento le quote di costituzione iniziale (di cui all'art. 5.1 lett. a) e le esigenze di funzionamento del Consorzio.
4. Nei primi due anni le attività del Consorzio saranno interamente rivolte al raggiungimento degli scopi definiti dal Progetto MENSA approvato dalla Regione Toscana.